



**CITTA' DI
SANTENA**

Regolamento di Polizia Urbana

RO/004

NORMAZIONE

**Edizione 1
Revisione 1**

EDIZIONE	ESTREMI ATTO DI DELIBERAZIONE		DATA ESECUTIVITA'
1	Rev.0	C.C. N. 3 IN DATA 12 FEBBRAIO 1998	19.03.1998
	Rev.1	C.C. N.37 IN DATA 19 LUGLIO 2012	13.08.2012

INDICE

TITOLO I.....	8
DISPOSIZIONI GENERALI	8
Art.1	8
Finalità	8
Art.2	8
Oggetto e applicazione.....	8
Art.3	9
Definizioni	9
Art.4	9
Concessioni e autorizzazioni.....	9
Art.5	10
Vigilanza	10
Art.6	10
Sanzioni	10
TITOLO II.....	12
SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO	12
Art.7	12
Salvaguardia, sicurezza e igiene ambientale.....	12
Art.8	13
Altre attività vietate.....	13
Art.9	13
Nettezza del suolo e dell'abitato	13
Art.10	15
Rifiuti	15
Art.11	16
Sgombero neve	16
Art.12	17
Manutenzione delle facciate degli edifici	17
Art.13	18
Manutenzione dei tetti, dei cornicioni degli edifici.....	18
Art.14	18
Segnalazione e protezione di opere in costruzione.....	18
Art.15	19
Scarico di inerti	19
Art.16	19
Ripari ai pozzi, cisterne e simili	19
Art.17	19
Insegne, persiane, vetrate di finestre	19
Art.18	19
Tende su facciate di edifici	19
Art.19	20
Cancelli elettrici su pubblica via.....	20
Art.20	21
Divieti	21

Art.21	21
Attività particolari consentite in parchi pubblici.....	21
Art.22	22
Disposizioni sul verde privato.....	22
TITOLO III	24
OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI.....	24
Art.23	24
Disposizioni generali.....	24
Art.24	25
Specificazioni.....	25
Art.25	25
Occupazioni per manifestazioni	25
Art.26	26
Occupazioni con spettacoli viaggianti.....	26
Art.27	27
Occupazioni con elementi di arredo.....	27
Art.28	27
Occupazioni con strutture pubblicitarie	27
Art.29	28
Occupazioni per lavori di pubblica utilità.....	28
Art.30	29
Occupazioni per traslochi.....	29
Art.31	29
Occupazioni del soprassuolo	29
Art.32	30
Occupazioni di altra natura	30
Art.33	30
Occupazioni per comizi e raccolta firme.....	30
Art.34	30
Occupazioni con dehors.....	30
Art.35	31
Occupazioni per temporanea esposizione.....	31
Art.36	31
Occupazioni per esposizione di merci	31
Art.37	32
Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali.....	32
Art.38	32
Commercio in forma itinerante.....	32
Art.39	33
Mestieri girovaghi	33
TITOLO IV	34
TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA	34
Art.40	34
Disposizioni	34
Generali	34
Art.41	34

Lavoro notturno.....	34
Art.42	35
Spettacoli e trattenimenti	35
Art.43	35
Circoli privati	35
Art.44	35
Abitazioni private	35
Art.45	36
Strumenti musicali	36
Art.46	36
Dispositivi acustici antifurto	36
TITOLO V	38
MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI	38
Art.47	38
Tutela degli animali domestici.....	38
Art. 48	38
Protezione della fauna selvatica	38
Art. 49	38
Mantenimento dei cani	38
Art.50	40
Animali liberi.....	40
TITOLO VI	41
NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI	41
E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI	41
Art.51	41
Esposizione dei prezzi.....	41
Art.52	41
Servizi igienici.....	41
Art.53	41
Amministrazione di stabili	41
TITOLO VII.....	42
NORME TRANSITORIE E FINALI.....	42
Art.54	42
Abrogazioni	42
Art.55	42
Allegato.....	42
ALLEGATO 1 SANZIONI AMMINISTRATIVE	43
TITOLO I.....	8
DISPOSIZIONI GENERALI	8
Art.1	8
Finalità.....	8
Art.2	8
Oggetto e applicazione.....	8
Art.3	9
Definizioni	9

Art.4	9
Concessioni e autorizzazioni.....	9
Art.5	10
Vigilanza	10
Art.6	10
Sanzioni	10
TITOLO II.....	12
SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO	12
Art.7	12
Salvaguardia, sicurezza e igiene ambientale.....	12
Art.8	13
Altre attività vietate.....	13
Art.9	13
Nettezza del suolo e dell'abitato	13
Art.10	15
Rifiuti	15
Art.11	16
Sgombero neve	16
Art.12	17
Manutenzione delle facciate degli edifici	17
Art.13	18
Manutenzione dei tetti, dei cornicioni degli edifici.....	18
Art.14	18
Segnalazione e protezione di opere in costruzione.....	18
Art.15	19
Scarico di inerti.....	19
Art.16	19
Ripari ai pozzi, cisterne e simili	19
Art.17	19
Insegne, persiane, vetrate di finestre	19
Art.18	19
Tende su facciate di edifici	19
Art.19	20
Cancelli elettrici su pubblica via.....	20
Art.20	21
Divieti	21
Art.21	21
Attività particolari consentite in parchi pubblici.....	21
Art.22	22
Disposizioni sul verde privato.....	22
TITOLO III	24
OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI.....	24
Art.23	24
Disposizioni generali.....	24
Art.24	25
Specificazioni	25

Art.25	25
Occupazioni per manifestazioni	25
Art.26	26
Occupazioni con spettacoli viaggianti.....	26
Art.27	27
Occupazioni con elementi di arredo.....	27
Art.28	27
Occupazioni con strutture pubblicitarie	27
Art.29	28
Occupazioni per lavori di pubblica utilità	28
Art.30	29
Occupazioni per traslochi.....	29
Art.31	29
Occupazioni del soprassuolo	29
Art.32	30
Occupazioni di altra natura	30
Art.33	30
Occupazioni per comizi e raccolta firme	30
Art.34	30
Occupazioni con dehors.....	30
Art.35	31
Occupazioni per temporanea esposizione.....	31
Art.36	31
Occupazioni per esposizione di merci	31
Art.37	32
Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali.....	32
Art.38	32
Commercio in forma itinerante.....	32
Art.39	33
Mestieri girovaghi	33
TITOLO IV	34
TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA	34
Art.40	34
Disposizioni	34
Generali	34
Art.41	34
Lavoro notturno.....	34
Art.42	35
Spettacoli e trattenimenti	35
Art.43	35
Circoli privati	35
Art.44	35
Abitazioni private	35
Art.45	36
Strumenti musicali	36
Art.46	36

Dispositivi acustici antifurto	36
TITOLO V	38
MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI	38
Art.47	38
Tutela degli animali domestici	38
Art. 48	38
Protezione della fauna selvatica	38
Art. 49	38
Mantenimento dei cani	38
Art.50	40
Animali liberi.....	40
TITOLO VI	41
NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI	41
E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI	41
Art.51	41
Esposizione dei prezzi.....	41
Art.52	41
Servizi igienici.....	41
Art.53	41
Amministrazione di stabili	41
TITOLO VII.....	42
NORME TRANSITORIE E FINALI.....	42
Art.54	42
Abrogazioni	42
Art.55	42
Allegato.....	42
ALLEGATO 1 SANZIONI AMMINISTRATIVE	43

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune di Santena, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità del Paese al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art.2

Oggetto e applicazione

1. Il presente regolamento, per il conseguimento dei fini di cui all'art.1, detta norme autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b) occupazioni di aree e spazi pubblici;
 - c) quiete pubblica e privata;
 - d) protezione e tutela degli animali;
 - e) esercizi pubblici.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli Agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Aziende Sanitarie Regionali, nei limiti dei poteri a loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Art.3

Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare e' considerato "bene comune" in generale lo spazio urbano, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituito nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio;
 - b) parchi, giardini pubblici, verde in genere;
 - c) i monumenti e le fontane;
 - d) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - e) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al regolamento.
3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.
4. Mentre la fruizione è libera, l'utilizzazione dei beni comuni e' sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art.4

Concessioni e autorizzazioni

1. Nel caso di utilizzazione, l'istanza deve essere indirizzata all'Amministrazione.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione necessaria, secondo le modalità del Regolamento di Partecipazione.
3. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2, dal titolare della concessione o della autorizzazione.

4. Le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale possono essere revocate in qualsiasi momento con provvedimento motivato.

Art.5

Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento e' attribuito, in via generale, alla Polizia Municipale e agli altri organi di Polizia nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Regionali, alle Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune di Santena, a personale di altri Enti, preposti alla vigilanza.
2. La Polizia Municipale e gli altri organi indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, nell'osservanza del disposto dell'art. 13 della legge n. 689/81.

Art.6

Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del presente regolamento comporta, ai sensi di legge, la sanzione amministrativa per essa determinata.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del presente regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti comunali.
3. Ogni violazione delle disposizioni del presente regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
4. In caso di violazione, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa potrà essere disposta la sanzione accessoria della sospensione o la revoca della concessione o della

autorizzazione, in considerazione della gravita' dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4.

5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione violata.
6. Qualora alla violazione di norme del regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, e' tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

TITOLO II

SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Art.7

Salvaguardia, sicurezza e igiene ambientale

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune di Santena e' vietato:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti sopra e sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati, visibili dalla pubblica via;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici;
- e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non autorizzati, sulle altrui proprietà;
- f) praticare giochi di qualunque genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se' o per gli altri o procurare danni;
- g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di 12 anni di età;
- h) lanciare dai veicoli e gettare sul suolo pubblico volantini o simili;
- i) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
- l) immergersi nei lavatoi o farne uso improprio;
- m) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie di ingressi;
- n) spostare, manomettere, rompere, incendiare o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- o) ostruire , deviare i corsi d'acqua dei fossati e dei canali, nonché versarvi solidi o liquidi;
- p) ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- q) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari all'igiene o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti,

nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati; di passaggio pubblico;

r) sparare mortaretti o usare bombolette spray o altri simili

s) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi i apparecchi che arrecano disturbo o costituiscono pericolo.

2. L'Amministrazione è tenuta a svolgere attività di informazione e sensibilizzazione al fine di prevenire comportamenti vietati dal presente articolo.

Art.8

Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica e decoro e' vietato:
 - a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione del suolo pubblico e' subordinato alla autorizzazione;
 - b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o vani delle aperture, verso la via pubblica o parte al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - d) procedere all'innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letteracci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determina disturbo, incomodo o insudiciamento.
2. Il Sindaco, con propria Ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone, il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

Art.9

Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, e' vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque

scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico , nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante.
3. Quando l'attività di cui al comma 1 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità adeguata per il deposito dei rifiuti minuti.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali sia accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità del Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
7. I titolari di esercizi davanti ai quali e' frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità adeguata e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.
8. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
9. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
10. I proprietari di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie , hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

11. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, e' vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Art.10

Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso.
2. Qualora nei contenitori di cui al comma 1 vi sia capienza, non e' consentito depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali sia prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici in genere, televisori, computer, condizionatori d'aria, mobili e imballaggi di qualsiasi genere, cassette o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, ne' in altro luogo destinato ai rifiuti domestici. Il loro deposito avviene nell'apposito centro di raccolta individuato dall'Amministrazione Comunale.
5. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti pericolosi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
6. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitano la caduta e la dispersione.
7. E' vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.
8. E' vietato ai non residenti non iscritti a ruolo nel Comune di Santena depositare rifiuti solidi urbani nei contenitori di proprietà comunale, situati lungo le strade.

9. E' vietato a non residenti non iscritti a ruolo nel Comune di Santena conferire rifiuti, di qualunque genere, nell'apposito centro di raccolta rifiuti ingombranti.
10. E' vietato miscelare categorie di diversi rifiuti pericolosi, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
11. I rifiuti di qualsiasi tipo sono regolamentati dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, il quale detta norme ben precise sull'attività relativa allo smaltimento e abbandono. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni, chiunque violi le disposizioni riportate nell'art.10 del regolamento, o altra norma che si riferisce all'abbandono di rifiuti sia liquidi sia solidi, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e' tenuto alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario, con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area ai quali la violazione sia imputata a titolo di dolo o colpa.
Il Sindaco con propria Ordinanza dispone le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione d'ufficio in danno ai soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate. Sono obbligati gli amministratori o rappresentanti di società.

Art.11

Sgombero neve

1. La neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatosi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio soggetto a scivolamenti oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
3. Quando si rende necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazzi, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza di persone addette alla vigilanza.
4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
7. L'obbligo stabilito all'art.9, comma 5, vale anche per la rimozione della neve. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.
8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve da suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta rifiuti.

Art.12

Manutenzione delle facciate degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari di edifici le cui facciate prospettano su vie, piazze o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere almeno ogni venti anni alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture. In subordine, qualora le fronti siano ancora in buono stato, i proprietari sono obbligati alla ricoloritura degli elementi accessori e complementari se degradati.
2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco invita il proprietario ad effettuare l'intervento di manutenzione in accordo con l'Amministrazione e adotta un provvedimento che tiene conto delle esigenze del proprietario.
3. Nel caso in cui il proprietario, ritualmente convocato, non si presenti oppure non raggiunga, per sua indisponibilità, un accordo con l'Amministrazione, il Sindaco fa eseguire il ripristino delle facciate, in conformità ai criteri dettati dall'Ufficio Tecnico Comunale, per conto e a spese del proprietario inadempiente.

Art.13

Manutenzione dei tetti, dei cornicioni degli edifici

1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale.
2. L'ufficio Tecnico Comunale può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari.
3. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni imposte, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese.

Art.14

Segnalazione e protezione di opere in costruzione

1. Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova o la ristrutturazione o il restauro conservativo o la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione edilizia rilasciata, specificando su cartellone ben visibile tutti gli estremi della concessione edilizia, della proprietà, del costruttore e del direttore lavori.
2. Prima che venga ad intraprendersi un intervento tra quelli indicati al comma 1, dovrà essere presentata all'Ufficio Tecnico Comunale la denuncia di inizio dei lavori; analoga denuncia dovrà essere presentata alla fine dei lavori.
3. Il cantiere dovrà essere adeguatamente segnalato e protetto sino all'ultimazione dei lavori, e durante la notte si terrà affisso alla perimetrazione del cantiere uno o più lumi o lampade di colore rosso, secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale e/o del Comando di Polizia Municipale.
4. I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura, il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale.
5. Le macerie di demolizione dal primo piano in poi, dovranno essere caricate direttamente sui camion mediante tubazione diretta, in modo che il materiale non venga sparso sul suolo pubblico.

Art.15

Scarico di inerti

1. E' vietato scaricare sul territorio comunale materiali di risulta provenienti da costruzione, demolizione o ristrutturazione di edifici o parti di strutture murarie, senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art.16

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali.

Art.17

Insegne, persiane, vetrate di finestre

1. Le insegne, persiane, vetrate di finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate a muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro o altro idoneo mezzo.

Art.18

Tende su facciate di edifici

1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio è vietato collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque siano visibili da esso, tende che per tipologia (colore, materiale, struttura) risultino disomogenee tra loro e/o nell'ambito del contesto urbanistico nel quale sono collocate.
2. La possibilità di collocare tende su facciate di cui sopra e la loro tipologia sono stabilite dall'assemblea condominiale ovvero, ove essa non sia prevista, dalla maggioranza della proprietà.

3. L'intervento può essere realizzato decorsi 30 giorni dall'avvenuto deposito in Comune del verbale di assemblea condominiale o della comunicazione di installazione, anche in assenza di un provvedimento autorizzativo espresso dall'Amministrazione Comunale.
4. E' vietata l'installazione di tende dai colori sgargianti; è da preferire la coloritura a tinta unita chiara, o al massimo, due colori a striature verticali, in armonia con la colorazione della facciata.
5. La collocazione delle tende su edifici che affacciano direttamente sulla strada pubblica è consentita preferibilmente per tende in tessuto.
6. In occasione della richiesta dell'autorizzazione per la tinteggiatura della facciata in base al piano comunale del colore, può essere contestualmente indicata la eventuale tipologia delle tende, decisa in base ai precedenti commi.
7. Il Sindaco, su parere conforme della Commissione Consiliare competente, con proprie ordinanze può individuare zone, strade, edifici di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali l'installazione di tende o manufatti simili è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione stessa e al rispetto di specifiche prescrizioni.
8. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici è disciplinata dai regolamenti specifici o atti di pianificazione commerciale che dovranno essere coordinati con i contenuti del presente articolo.
9. All'accertamento di eventuali violazioni oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di rimozione delle tende a carico del trasgressore in solido con il proprietario dell'immobile.
10. L'Amministrazione Comunale può, in caso di inottemperanza all'ordine, far eseguire la rimozione d'ufficio, con oneri e spese a carico dei responsabili della violazione.

Art.19

Cancelli elettrici su pubblica via

1. I cancelli elettrici che prospettano su vie o piazze pubbliche o private, devono essere realizzati con opportune protezioni in modo che nessuna persona possa aver modo di infilare la mano, contemporaneamente all'apertura dello stesso.
2. Tutti i cancelli elettrici devono essere dotati di luce lampeggiante gialla che segnala l'apertura e chiusura degli stessi, inoltre dovrà essere installato un cartello indicante "cancello elettrico".

Art.20

Divieti

1. Nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati e' vietato:
 - a) danneggiare la vegetazione;
 - b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
 - c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - d) calpestare le aiuole;
 - e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle zone protette e nelle altre aree verdi.
3. Apposita procedura, disciplinerà i ripristini conseguenti a manomissione di aree verdi e alberate derivanti da attività autorizzate.

Art.21

Attività particolari consentite in parchi pubblici

1. Nei parchi pubblici aperti, purché dotati di sufficiente sviluppo di viali carrozzabili, può consentirsi, alle condizioni dettate da apposita procedura, sempre che chi intende esercitarle abbia ottenuto l'autorizzazione prescritta dalla legge:
 - a) l'attività di noleggio di biciclette, ciclocarrozzelle o altri simili veicoli a pedali;
 - b) l'attività di noleggio, ma solo a beneficio di bambini e quindi con idoneo accompagnatore, di cavallini da sella o trainanti piccoli calessi;
 - c) l'attività di noleggio, con conducente, di carrozze a cavalli, per consentire la visita del parco.
2. Nessuna delle attività di cui al comma 1 può in alcun modo interessare zone private.
3. Ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1, lettera a), è fatto obbligo di osservare le norme in materia di circolazione, ed è fatto divieto di gareggiare in velocità.
4. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e degli animali noleggiati, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei veicoli e dei percorsi.

5. Nei luoghi di stazionamento dei veicoli di cui al comma 1 non è consentita la collocazione di strutture che non possano essere agevolmente rimosse alla cessazione giornaliera delle attività e ricoverate in luoghi opportuni.
6. E' fatto obbligo di esporre nel luogo di stazionamento, la tariffa dei prezzi praticati per i noleggi di cui al comma 1.
7. In ogni caso la concessione di aree di parchi pubblici sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo è subordinata al parere, obbligatorio e vincolante, dell'ufficio competente. Al medesimo ufficio è demandata l'individuazione dei luoghi di stazionamento e, eventualmente, dei percorsi, per le attività di noleggio di veicoli a pedali e di animali.
8. Le attività di cui al presente articolo non possono avere inizio prima delle ore 9.00 e termine dopo le ore 22.00.
9. Nei parchi pubblici, su percorsi opportunamente individuati e segnalati dall'ufficio competente, sono consentite le passeggiate a cavallo.
10. L'Amministrazione Comunale può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.
11. Le attività previste dal presente articolo non potranno essere effettuate all'interno del parco storico annesso al Castello Cavour.

Art.22

Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, prospicienti od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione che comprometta la circolazione, tanto per i veicoli quanto dei pedoni.
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere gli alberi e siepi in condizione tali da non costituire mai pericolo o intralcio alla circolazione. In particolare devono

opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.

3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
4. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

TITOLO III

OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Art.23

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, e' vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico o di uso pubblico, nonché gli spazi ed esso sottostanti, o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.
2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
 - a) le aree e gli spazi di dominio pubblico, ai sensi dell'art. 3;
 - b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico;
 - c) i canali, rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal codice della strada, le autorizzazioni per le occupazioni di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi ed aree indicati nel comma 2, sono subordinate a preventivo parere dei tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardano parchi, giardini o aree di particolare interesse, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.
4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Amministrazione Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.
5. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.
6. La disciplina dettata dal presente regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire autorizzazione o concessione edilizia, anche in forma precaria.
7. Fermo restando quanto stabilito, le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni delle speciali procedure, della Giunta Comunale e/o del Sindaco, per particolari situazioni o circostanze.

8. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

Art.24

Specificazioni

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art.23 si distinguono in:
 - a) OCCASIONALI: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superano la durata complessiva di giorni 10, e non abbiano alcuno scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;
 - b) TEMPORANEE: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di 10 giorni, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;
 - c) STAGIONALI: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si propongono ogni anno;
 - d) ANNUALI: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.
2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.
3. Il suolo pubblico deve essere mantenuto pulito o sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

Art.25

Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, e' tenuto a presentare al Comune richiesta di autorizzazione, che sarà valutata dal competente ufficio

comunale, con allegata documentazione relativa a: modalità di occupazione; strutture che si intende utilizzare; impianti elettrici; modalità di smaltimento rifiuti.

2. In presenza di una pluralità di richieste, per lo stesso periodo, o luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
3. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
4. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
5. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.
6. L'autorizzazione per l'occupazione e' comunque subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente arrecati.
L'ammontare della garanzia e' determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa e' effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati al termine della manifestazione, previo sopralluogo che accerti assenza di danni.

Art.26

Occupazioni con spettacoli viaggianti

1. La occupazione di aree per allestimento di attività di spettacolo viaggiante può avvenire solo sulle aree a tal fine di volta in volta autorizzate.
2. L'allestimento di spettacoli viaggianti svolti al di fuori delle aree preliminarmente determinate costituisce occupazione abusiva di suolo pubblico.

Art.27

Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (vasi ornamentali, fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata da idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali.

Art.28

Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto disposto dal codice della strada e quanto prescritto dal regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.
2. Non e' consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, compresi i viali, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.
4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico e' rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità.
5. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo parere degli uffici interessati.
6. Le disposizioni del presente articolo fanno salve e integrano sotto l'aspetto procedurale quelle contenute nel codice della strada, nel regolamento comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni.

Art.29

Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui e' stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Polizia Municipale; inoltre se l'intervento comporta manomissione del suolo pubblico, ne darà comunicazione anche al competente ufficio tecnico comunale.
2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data inizio e fine lavori), deve essere tempestiva, al fine di consentire, ove occorra, predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'amministrazione comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del codice della strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica o privata.

4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sull'occupazione del suolo pubblico.
5. Ad integrazione di quanto stabilito dal codice della strada (art.25, 26, 27 e 28) relativamente agli interventi su strada per eseguire opere di pubblica utilità, nei casi di urgenza, l'esecutore degli stessi deve darne comunicazione alla Polizia Municipale a mezzo telefono o fax.

Art.30

Occupazioni per traslochi

1. Chi in occasione di un trasloco abbia necessità di occupare parte del suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzate nelle operazioni, deve presentare istanza, alla Polizia Municipale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
2. Accertato che nulla osta, la Polizia Municipale ne restituisce copia sulla quale ha apposto il visto autorizzante.
3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata da parte del richiedente.

Art.31

Occupazioni del soprassuolo

1. Senza specifica autorizzazione comunale non e' consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari.
2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal regolamento sulla pubblicità e occupazioni aree pubbliche.

Art.32

Occupazioni di altra natura

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste nel regolamento, e' subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.
2. Salvo specifica autorizzazione non e' consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti, o guide di qualunque specie e dimensioni. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

Art.33

Occupazioni per comizi e raccolta firme

1. Le iniziative quali comizi, raccolta firme in calce e petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, devono essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione al fine di consentire l'occupazione di aree o spazi pubblici.
2. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno 10 giorni prima. Tali iniziative possono non essere consentite nelle aree o spazi pubblici interessati da pubbliche manifestazioni a carattere folcloristico o religioso organizzate e patrocinate dall'Amministrazione Comunale. In tali casi l'Amministrazione autorizzerà l'iniziativa a sfondo politico individuando spazi e aree siti in luoghi attigui.

Art.34

Occupazioni con dehors

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo pubblico per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici, e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.

2. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma 1, si devono osservare oltre alle disposizioni del regolamento, le procedure indicate nel regolamento dell'occupazione spazi ed aree pubbliche.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili.
4. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo e' stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

Art.35

Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni 15 e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli.
2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.
3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardano giardini pubblici e aree di particolare interesse ambientale e' subordinato al parere favorevole del competente ufficio tecnico comunale.
4. Il presente articolo integra la normativa prevista dalla legislazione regionale sull'uso e tutela del suolo.

Art.36

Occupazioni per esposizione di merci

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 da filo fabbricato.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali, quando siano interessate aree soggette a vincoli.
4. L'autorizzazione di cui al presente articolo e' valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Art.37

Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

1. Fermo restando i divieti previsti, quanto disposto dall'art.37 in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purché l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.
2. Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.
3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione che riguardano giardini pubblici e aree di particolare interesse ambientale e' subordinato al parere del competente ufficio comunale.
4. Le norme che precedono non si applicano per le fiere e sagre e particolari manifestazioni folcloristiche.

Art.38

Commercio in forma itinerante

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessita' di conseguire l'autorizzazione per

l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:

- a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - b) e' vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nonché nelle zone di rilevante interesse pubblico.
 - c) non e' consentito sostare nello stesso punto per più di un'ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato.
 - d) a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a 300 metri dal perimetro di scuole, ospedali o altri luoghi di cura nonché luoghi di culto;
 - e) a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita e a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non e' consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.
 - f) l'attività non può essere iniziata prima delle ore 8 e conclusa dopo le ore 19.
 - g) sono interdetti al commercio itinerante i giardini pubblici aperti o recintati, e' tuttavia consentita la vendita di caldarroste, sorbetti, gelati e altri simili prodotti, purché effettuata con veicoli di tipo e caratteristiche approvati da competenti uffici, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta licenza commerciale.
 - h) I coltivatori diretti, coloni o mezzadri, che vendano i loro prodotti in forma fissa, la vendita dovranno esercitarla nel luogo di produzione degli stessi.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone o in occasioni di particolari eventi.

Art.39

Mestieri girovaghi

1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, del certificato attestante la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge.
2. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non e' soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

TITOLO IV

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art.40

Disposizioni Generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. I servizi tecnici comunali o gli organi competenti, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei servizi tecnici comunali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. E' comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate a motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

Art.41

Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 6.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 6 e' subordinata a preventivo parere dei servizi tecnici comunali e dell'azienda sanitaria regionale ed e' comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui e' esercitata, sia ritenuto necessario dai servizi tecnici comunali e dall'azienda sanitaria regionale, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

Art.42

Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 6.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 e' fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti i luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art.43

Circoli privati

1. Ai responsabili dei circoli privati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'art.41 commi 1 e 2.

Art.44

Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non e' consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 8 e dopo le ore 22.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro i limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Il divieto di cui al comma 1, non si applica nella circostanza dell'esecuzione di lavori edili, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 7 e dopo le ore 20. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nelle ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Art.45

Strumenti musicali

1. Chi nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali e' tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non e' comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale e' usato e salvo le dovute precauzioni e le limitazioni previste dalle norme in merito attualmente vigenti.

Art.46

Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal codice della strada, i proprietari di veicoli sui quali sia installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.

2. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici installati in abitazioni, uffici, negozi, salvo che la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

TITOLO V

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art.47

Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza e' fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
2. E' vietato abbandonare animali domestici.
3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

Art. 48

Protezione della fauna selvatica

1. Fermo restando quanto disposto dall'art.20 lettera b) del regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

Art. 49

Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente e' fatto obbligo ai proprietari o detentori dei cani di far tatuare gli stessi.

2. Ferme restando le disposizioni del regolamento di polizia veterinaria per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.
3. Nei giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.
4. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 5, ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custodia in modo da non recare danno alle persone.
5. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene - illuminazione e benessere dell'animale. Quando siano legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.
6. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, e' fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
7. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni le strade, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
8. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi, eccezione valida anche per i punti 6 e 7.
9. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.
10. I proprietari di cani debbono vigilare affinché gli stessi non creino disturbo alla quiete pubblica.

Art.50

Animali liberi

1. Con propria ordinanza il Sindaco può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio.
2. I cani o gatti vaganti saranno catturati e trasferiti presso il canile municipale. Ai proprietari degli stessi, saranno addebitate le spese relative alla cattura, custodia, mantenimento e sanitarie.

TITOLO VI

NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Art.51

Esposizione dei prezzi

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menu' e prezzi.

Art.52

Servizi igienici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conforme alle norme stabilite, da tenersi a disposizione dei frequentatori.
2. L'uso dei servizi igienici non deve essere condizionato alla richiesta di consumazione.

Art.53

Amministrazione di stabili

1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo dell'amministratore.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.54

Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia i provvedimenti comunali sostituiti da norme del presente regolamento o con esse incompatibili.
2. Il presente regolamento e' composto di 54 articoli ed entrerà in vigore una volta espletate le procedure previste dallo Statuto Comunale.

Art.55

Allegato

1. Il presente regolamento e' comprensivo dell'allegato 1 riportante le sanzioni amministrative applicabili alle varie disposizioni regolamentari.
2. Quando la violazione riguarda una disposizione statale o regionale o di altro regolamento comunale, che per affinità' o completezza di argomento e' stata richiamata o riportata nel testo, si applicano le sanzioni e le procedure previste dalla norma speciale (art.9 legge 689/1981).
Ove non siano previste violazioni o divieti nel regolamento per i rifiuti viene applicato il Decreto Legislativo n.22 del 5 febbraio 1997.

ALLEGATO 1

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art.7 Salvaguardia e sicurezza dell'igiene ambientale

- comma 1 lett. a-b-c-d-e-f-g-l-m-i-q-r-h
(collocare biglietti) da L. 125.000 a L. 900.000
- lett. p (codice della strada)
- lett. s (testo unico leggi di P.S.)
- lett. h-o-r da L. 200.000 a L. 1.200.000 (D.to L.vo 22/97)
- lett. o(ostruire o deviare)-r (accendere fuochi)
da L.125.000 a L. 900.000

Art.8 Altre attività vietate

- comma 1 lett. a-c da L. 50.000 a L. 400.000
- lett. b-d-e \ da L. 25.000 a L. 210.000
- comma 2 da L. 50.000 a L. 400.000

Art.9 Nettezza del suolo pubblico

- Commi 1-10-11 da L.200.000 a L. 1.200.000
(D.to L.vo 22/97)
- Commi 2-3-4-5-6-7-9 da L. 125.000 a L. 900.000

Art.10 Rifiuti

- Commi 4 e 6 da L. 200.000 a L.1.200.000
(D.to L.vo 22/97)
- Commi 5 e 10 (D.to L.vo 22/97 denuncia)
- Comma 7 (parcheggiare) (codice della strada)
- Commi 1-2-3 da L. 50.000 a L. 400.000
- Commi 8 e 9 da L. 150.000 a L. 1.000.000

Art.11 Sgombero neve

- Commi 1 - 3- 4 - 7- 8 da L. 50.000 a L. 400.000
- Comma 5 da L. 75.000 a L. 600.000
- Comma 2 da L. 125.000 a L.900.000

Art.12 Manutenzione delle facciate di edifici

da L. 200.000 a L. 1.000.000

Art.13 manutenzione dei tetti, dei cornicioni degli edifici

da L. 200.000 a L. 1.000.000

Art.14 segnalazione e protezione di opere in costruzione

- Comma 1 da L. 50.000 a L. 400.000
- Comma 2 da L. 500.00 a L. 1.000.000
- Comma 3- 4- 5 da L. 100.000 a L. 500.000
- Comma 5 (se sparso al suolo) da L. 200.000 a L. 1.200.000

Art.15 Scarico di inerti

da L. 200.000 a lire 1.200.000

Art.16 Ripari ai pozzi, cisterne e simili

da L. 300.000 a L. 900.000

Art.17 Insegne, persiane, vetrate di finestre

da L. 100.000 a L. 600.000

Art.18 Tende su facciate di edifici

da L. 50.000 a L. 400.000

Art.19 Cancelli elettrici su pubblica via

- Comma 1 da L. 500.000 a L. 1.000.000
- Comma 2 da L. 100.000 a L. 600.000

Art.20 Divieti

- Comma 1 lett. a-b-c-d-e da L. 50.000 a L. 400.000
- Comma 1 lett. c con motore da L. 200.000 a L.1.000.000

Art. 21 Attività particolari consentite in parchi pubblici

da L. 50.000 a L. 400.000

Art.22 disposizioni sul verde privato (codice della strada)

- Comma 4 da L. 125.000 a L. 600.000

Art.23 Disposizioni generali

da L. 125.000 a L. 600.000

- Art.24 Specificazioni
da L. 125.000 a L. 600.000
- Art.25 Occupazioni per manifestazioni
da L. 125.000 a L. 600.000
- Art.26 Occupazioni con spettacoli viaggianti
da L. 200.000 a L. 900.000
- Art.27 Occupazioni con elementi di arredo
da L. 50.000 a L. 400.000
- Art.28 Occupazioni con strutture pubblicitarie
- Comma 4 (regolamento pubblicità)
- Comma 5 (legge Regionale)
- Art.29 Occupazioni per lavori di pubblica utilità
- Comma 1 da L. 200.000 a L. 900.000
- Comma 3 (codice della strada)
- Comma 4 da lire 125.000 a L. 600.000
- Art.30 Occupazioni per traslochi
da L. 100.000 a lire 600.000
- Art.31 Occupazioni del soprassuolo (regolamento pubblicità)
- Art.32 Occupazioni di altra natura
- Comma 1 da L. 125.000 a L. 900.000
- Comma 2 da L. 50.000 a L. 400.000
- Art.33 Occupazioni per comizi e raccolta firme
da L. 150.000 a L. 1.000.000
- Art.34 Occupazioni con dehors
da L. 125.000 a L. 900.000

Art.35 Occupazioni per temporanea esposizione

- Comma 1 da L. 200.000 a L. 1.000.000
- Comma 2 (legge 112/91)

Art.36 Occupazione per esposizione merci

- Comma 1 da L. 125.000 a L. 900.000
- Comma 2-3-4 da L. 50.000 a L. 450.000

Art.37 Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

- Comma 1 da L. 200.000 a L. 1.000.000
- Comma 2 (legge 112/91)

Art.38 Commercio in forma itinerante

da L. 100.000 a L. 600.000

Art.39 Mestieri girovaghi (testo unico leggi di P.S.)

Art.40 Disposizioni generali

da L. 125.000 a L. 900.000

Art.41 Lavoro notturno

da L. 200.000 a L. 1.000.000

Art.42 Spettacoli e trattenimenti

da L. 200.000 a L. 1.000.000

Art.43 Circoli privati

da L. 200.000 a L. 1.000.000

Art.44 Abitazioni private

da L. 50.000 a L. 400.000

Art.45 Strumenti musicali

da L. 50.000 a L. 400.000

Art.46 Dispositivi acustici antifurto

- Comma 1 (codice della strada)
- Comma 2 da L. 200.000 a L. 1.000.000

Art.47 Tutela degli animali domestici

- Comma 1 e 2 (art.727 C.P.)
- Comma 3 da L. 50.000 a L. 400.000
- Comma 3 (se con veicolo) da L. 200.000 a L. 1.000.000

Art.48 Protezione della fauna selvatica

- Comma 2 (normativa regionale)
- Comma 3 (trasporto con situazioni di pericolo o raccapriccio per terzi) da L. 100.000 a L. 600.000

Art.49 Mantenimento dei cani

- Comma 1 e 5 (legge regionale n.34/93)
 - Comma 2(sprovvisi di guinzaglio) da L. 50.000 a L. 400.000
 - Comma 2(se di taglia grossa o media o mordaci sprovvisi di museruola) da L. 50.000 a L. 400.000
 - Comma 3-4-8 da L. 50.000 a L. 400.000
 - Comma 7 da L.200.000 a L. 1.200.000
- (D.to L.vo 22/97)
- Comma 6 da L. 50.000 a L. 400.000

Art.51 Esposizione dei prezzi

- Comma 1 da L. 125.000 a L. 900.000

Art.52 Servizi Igienici

da L. 200.000 a L. 1.000.000

Art.53 Amministrazione di stabili

da L. 75.000 a L. 600.000

Tutte le disposizioni che riguardano l'abbandono dei rifiuti sia solidi che liquidi, sono soggette alle disposizioni del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n.22, le violazioni riportate nel regolamento, sono soggette alla sanzione accessoria del ripristino dei luoghi, al recupero e smaltimento degli stessi, sempre fatta salva ed impregiudicata l'azione

penale per la violazione dell'art.9 comma 3, art.14 comma 3 e art.17 comma del citato decreto legislativo.

REGOLAMENTI COMUNALI IN VIGORE
TABELLA DI CONVERSIONE IN EURO DEGLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
Allegato alla deliberazione del C.C. N. 3 in data 12.2.1998

ALLEGATO 1 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

		da lire	euro	a lire	euro
ART. 7		125.000	64,56	900.000	464,81
		200.000	103,29	1.200.000	619,75
			-		-
ART. 8		50.000	25,82	400.000	206,58
		25.000	12,91	210.000	108,46
		50.000	25,82	400.000	206,58
			-		-
ART. 9		200.000	103,29	1.200.000	619,75
		125.000	64,56	900.000	464,81
			-		-
ART. 10		200.000	103,29	1.200.000	619,75
		50.000	25,82	400.000	206,58
		150.000	77,47	1.000.000	516,46
			-		-
ART. 11		50.000	25,82	400.000	206,58
		75.000	38,73	600.000	309,87
		125.000	64,56	900.000	464,81
			-		-
ART. 12		200.000	103,29	1.000.000	516,46
			-		-
ART. 13		200.000	103,29	1.000.000	516,46
			-		-
ART. 14		50.000	25,82	400.000	206,58
		500.000	258,23	1.000.000	516,46
		100.000	51,65	500.000	258,23
		200.000	103,29	1.200.000	619,75
			-		-
ART. 15		200.000	103,29	1.200.000	619,75
			-		-
ART. 16		300.000	154,94	900.000	464,81
			-		-
ART. 17		100.000	51,65	600.000	309,87
			-		-
ART. 18		50.000	25,82	400.000	206,58
			-		-
ART. 19		500.000	258,23	1.000.000	516,46
		100.000	51,65	600.000	309,87
			-		-
ART. 20		50.000	25,82	400.000	206,58

			200.000	103,29	1.000.000	516,46
				-		-
ART. 21			50.000	25,82	400.000	206,58
				-		-
ART. 22			125.000	64,56	600.000	309,87
				-		-
ART. 23			125.000	64,56	600.000	309,87
				-		-
ART. 24			125.000	64,56	600.000	309,87
				-		-
ART. 25			125.000	64,56	600.000	309,87
				-		-
ART. 26			200.000	103,29	900.000	464,81
				-		-
ART. 27			50.000	25,82	400.000	206,58
				-		-
ART. 29			200.000	103,29	900.000	464,81
			125.000	64,56	600.000	309,87
ART. 30			100.000	51,65	600.000	309,87
				-		-
ART. 32			125.000	64,56	900.000	464,81
			50.000	25,82	400.000	206,58
				-		-
ART. 33			150.000	77,47	1.000.000	516,46
				-		-
ART. 34			125.000	64,56	900.000	464,81
				-		-
ART. 35			200.000	103,29	1.000.000	516,46
				-		-
ART. 36			125.000	64,56	900.000	464,81
			50.000	25,82	450.000	232,41
				-		-
ART. 37			200.000	103,29	1.000.000	516,46
				-		-
ART. 38				-		-
			100.000	51,65	600.000	309,87
				-		-
ART. 40			125.000	64,56	900.000	464,81
				-		-
ART. 41			200.000	103,29	1.000.000	516,46
				-		-
ART. 42			200.000	103,29	1.000.000	516,46
				-		-
ART. 43			200.000	103,29	1.000.000	516,46
				-		-
ART. 44			50.000	25,82	400.000	206,58
				-		-
ART. 45			50.000	25,82	400.000	206,58
				-		-

ART. 46			200.000	103,29		1.000.000	516,46
				-			-
ART. 47			50.000	25,82		400.000	206,58
			200.000	103,29		1.000.000	516,46
				-			-
ART. 48			100.000	51,65		600.000	309,87
				-			-
ART. 49			50.000	25,82		400.000	206,58
			200.000	103,29		1.200.000	619,75
				-			-
ART. 51			125.000	64,56		900.000	464,81
				-			-
ART. 52			200.000	103,29		1.000.000	516,46
				-			-
ART. 53			75.000	38,73		600.000	309,87

Il Dirigente dei Servizi Amministrativi
Dott. Guglielmo Lo Presti